

documento valutazione rischi, ora anche per le aziende più piccole

di Umberto Marchi

Stop all'autodichiarazione dei rischi anche per le imprese fino a 10 lavoratori. Lo ricorda il Ministero del lavoro in una nota del 15 maggio 2013. Dal 1° giugno, dunque, anche le aziende più piccole dovranno predisporre il documento di valutazione dei rischi, secondo la procedura standardizzata ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 81/2008. Analizziamola insieme nelle sue quattro parti essenziali: organizzazione aziendale, individuazione dei pericoli, valutazione dei rischi associati, definizione del programma di miglioramento.

28
GSA
AGOSTO
2013

Giro di vite sulla valutazione dei rischi. Dal 1° giugno, infatti, è venuta meno la possibilità, per le aziende fino a 10 lavoratori, di autocertificare l'avvenuta effettuazione di tale valutazione. A sottolinearlo, in una nota datata 15 maggio 2013 e pubblicata sul portale istituzionale del Ministero stesso (lavoro.gov.it, area Sicurezza sul lavoro), è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha ribadito come sia necessario, d'ora in avanti, che le aziende che fino ad oggi si erano avvalse della facoltà di autodichiarazione si muniscano di un vero e proprio documento di valutazione dei rischi. E qui entra in scena, ancora una volta, il d.lgs. 81/2008, che all'articolo 29 prevede le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. Tali procedure, insieme ai moduli corrispondenti, sono scaricabili in formato pdf dal sito stesso. Si tratta in effetti di uno strumento che d'ora in avanti sarà utilizzato anche dalle aziende più piccole: la procedura, infatti, si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori, e

può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori, fatti salvi i limiti di legge. Lo scopo è di indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. E' il caso dunque di dare una scorsa ai punti salienti del documento. Si parte dalla definizione delle responsabilità: "Effettuare la valutazione sulla base della procedura standardizzata è responsabilità del datore di lavoro che coinvolgerà i soggetti di dovere, in conformità a quanto previsto dall'81/08 e in relazione all'attività e alla struttura dell'azienda." E' al datore, quindi, che spetta l'onere di effettuare la valutazione del rischio e individuare le corrette procedure.

L'iter di un processo dinamico

Il datore, quindi, in collaborazione con il Rspg e il Medico competente, ove previsto, effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del documento, previa consultazione del Rls/Rlst, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, secondo questo ordine: descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni; identificazione dei pericoli presenti in azienda; valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate; definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. Attenzione, però: la valutazione dei rischi è un processo dinamico, e bisogna dunque aggiustare il tiro ogniqualvolta intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel

processo produttivo, nell'organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.

Primo passo: come è fatta e come funziona l'azienda

Per seguire la procedura, il primo passo (che corrisponde al modulo 1) è, come abbiamo accennato, la descrizione generale dell'azienda. I dati salienti sono ragione sociale, attività economica, codice Ateco 2007 (facoltativo), nominativo del titolare/legale rappresentante, indirizzo della sede legale, indirizzo del sito produttivo (esclusi i cantieri temporanei e mobili), e tutti i dati relativi al sistema di prevenzione e protezione aziendale. Segue poi la descrizione dettagliata delle lavorazioni aziendali, e l'identificazione delle mansioni: anche per questo c'è un apposito modulo, che comprende *Ciclo lavorativo/Attività, Fasi, Descrizione fasi, Area/Reparto/Luogo di lavoro, Attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi, utensili, ed impianti, Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti, Scarti di lavorazione, Mansioni/postazioni*. È utile allegare al Modulo, ove presente, la planimetria degli ambienti di lavoro e dei locali di servizio con la disposizione delle attrezzature (layout).

Step 2: individuazione dei pericoli in azienda

Il passo successivo (modulo 2) è l'individuazione dei pericoli presenti in azienda: dopo aver descritto l'attività aziendale, si devono dunque individuare i pericoli presenti. Questi sono legati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature, dei materiali; agli agenti fisici, chimici o biologici presenti; al ciclo lavorativo, a tutte le

attività svolte (comprese quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.); a fattori correlati all'organizzazione del lavoro adottata; alla formazione, informazione e addestramento necessari e, in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Si tenga presente che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni. Il modulo è suddiviso in sei colonne: molto importante è la seconda colonna, dedicata alla tipologia di pericoli. Potranno essere utilizzati uno o più moduli 2 in relazione al ciclo lavorativo/attività.

Terzo: valutazione rischi associati ai pericoli

Il terzo passo (modulo 3) consiste nella Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate. Ribadiamo, una volta di più, che mentre il pericolo indica la proprietà intrinseca di causare danni, per rischio si intende la possibilità che tale proprietà si manifesti. Il rischio è dunque, se vogliamo il "secondo stadio" di una catena da prevenire ed evitare. Per ciascun pericolo individuato si deve accertare che i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti, verificando che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, di protezione individuale (dpi), di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (ove prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. Nella valutazione si terrà conto delle condizioni che possono determinare una specifica esposizione ai rischi, tra cui anche quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età (considerando non solo i giovani lavoratori, ma le fasce di età avanzata, quali gli *over 50*), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia. Qualora si verifichi che per alcuni pericoli

I principi generali (81/2008)

L'81/2008, a tale proposito, prevede principi generali a cui il datore si deve attenere, e che si possono così sintetizzare: l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione); il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature; la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria); l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguati per i lavoratori; la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza); la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti; la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza. Occorre sottolineare come, nella modulistica approntata, siano previsti 4 passi, a ciascuno dei quali corrisponde un preciso modulo.

non siano state attuate le misure previste dalla legislazione di cui sopra, necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, si dovrà provvedere con interventi immediati. Il modulo 3 consente di documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e il programma di miglioramento. Tale modulo dovrà riportare le aree/reparti/luoghi di lavoro, le corrispondenti mansioni/postazioni ed i pericoli correlati. Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro, dovranno essere indicate le singole tipologie di attrezzature già identificate nel proprio ciclo lavorativo/attività.

E si arriva (passo 4) alla definizione di un programma di miglioramento

Arriviamo così al quarto ed ultimo passaggio, che prevede la definizione del programma di miglioramento. Per programma di miglioramento si intende l'insieme delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (fra le quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità). Da un punto di vista metodologico, ai fini

della gestione dei rischi, è utile suddividere le misure di prevenzione e protezione previste per il piano di miglioramento. Qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del rischio seguito e della gestione della attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la modulistica indicata nei passi precedenti può essere ampliata con informazioni riportate in colonne aggiuntive.